

DL 30/03/2023 n. 34 (c.d. “decreto bollette”) Novità in materia di definizione pendenze tributarie

1 PREMESSA

La presente Circolare analizza le novità apportate dal DL 30.03.2023 n. 34, alle definizioni delle pendenze tributarie introdotte dalla L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023, oggetto delle nss circolari del 21/1 e 2/3 uu.ss.), che prendono il nome di “tregua fiscale”.

In diverse ipotesi sono stati posticipati i termini per aderire alle varie definizioni e/o per pagare gli importi o la prima rata.

Non sono stati ampliati i criteri di accesso alla definizione **né** le fattispecie che è possibile definire.

Unica eccezione è rappresentata dalla conciliazione agevolata, possibile non più per i processi pendenti all’1.1.2023 ma per quelli pendenti al 15.2.2023.

Si evidenzia che:

- **non** è stata posticipata la domanda di accesso alla rottamazione dei ruoli, per cui rimane il termine decadenziale del 30.4.2023;
- **non** è stata prevista una definizione specifica per gli atti che contestano solo sanzioni.

2 RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE

Le caratteristiche principali del ravvedimento operoso speciale sono le seguenti:

- le sanzioni sono sempre ridotte a 1/18 del minimo;
- la violazione doveva essere rimossa entro il 31.3.2023;
- le somme, o la prima delle 8 rate, andavano pagate entro il 31.3.2023.

Per effetto del DL 34/2023, sia il **termine per il pagamento** delle somme (o della prima rata) sia il termine **per rimuovere la violazione** (ad esempio, per trasmettere la dichiarazione integrativa) sono **prorogati** dal 31.3.2023 al **30.9.2023**.

Le rate successive scadranno il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023, il 31.3.2024, il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 31.12.2024.

Rimane la necessità di pagare gli interessi al tasso del 2% annuo sulle rate successive alla prima.

Possono essere ravvedute tutte le violazioni sanabili mediante il ravvedimento ordinario, sempre che riguardino dichiarazioni validamente presentate e relative ai periodi d’imposta sino al 2021.

Nel ravvedimento operoso speciale **non rientrano** gli omessi versamenti delle imposte che sono state dichiarate.

In generale, **non rientrano** le violazioni che emergono dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni.

Il ravvedimento speciale riguarda i redditi di fonte estera non dichiarati sebbene, in relazione ai medesimi, il quadro RW non sia stato compilato.

3 DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

Il termine per il pagamento delle somme (o della prima rata) è stato **prorogato dal 31.3.2023 al 31.10.2023**.

La seconda rata, invece, rimane fissata al 31.3.2024.

Del pari, rimane fissato al 31.3.2024 il termine per rimuovere la violazione.

4 DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

La L. 197/2022 ha introdotto un accertamento con adesione agevolato, che consente la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e la possibilità di pagamento in 20 rate trimestrali (senza compensazione).

Esso è circoscritto agli avvisi di accertamento impugnabili all'1.1.2023, a quelli notificati sino al 31.3.2023 e alle adesioni basate su inviti al contraddittorio notificati sino al 31.3.2023 e su processi verbali di constatazione (PVC) consegnati sino al 31.3.2023.

Il DL 34/2023 prevede espressamente che **se il PVC è consegnato entro il 31.3.2023, l'adesione agevolata è ammessa anche se l'accertamento viene notificato dopo il 31.3.2023**.

5 DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

Il DL 34/2023 prevede la possibilità di **definire gli accertamenti, gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di recupero del credito d'imposta divenuti definitivi dal 2.1.2023 al 15.2.2023**.

Il **pagamento** delle somme o della prima rata deve avvenire **entro il 30.4.2023**.

Ciò vale solo ai fini della definizione, non potendosi presentare ricorso oltre il termine.

È stata specularmente introdotta, per le acquiescenze perfezionate tra il 2.1.2023 e il 15.2.2023 (con pagamento della prima rata), una rimodulazione del piano rateale, consentendo **la riduzione delle sanzioni a 1/18** (e non nella consueta misura di 1/3). Bisogna a tal fine presentare istanza entro il termine di scadenza della prima rata successiva. Non c'è alcun rimborso di quanto pagato a titolo di sanzione e non sono rideterminabili le sanzioni già pagate.

6 REGOLARIZZAZIONE DELLE RATE DA ACCERTAMENTO CON ADESIONE, ACQUIESCENZA, MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Con il DL 34/2023 è stato previsto che la regolarizzazione è **inibita se all'1.1.2023 è già stata notificata la cartella di pagamento o l'atto di intimazione**.

Pertanto, se tale atto viene notificato dal 2.1.2023 in poi, non osta alla regolarizzazione, il cui termine di pagamento (di tutte le somme o della prima rata) rimane fissato al 31.3.2023.

7 DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Il DL 34/2023 **posticipa** sia il termine per pagare, in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, ma senza poter compensare, le somme (o la prima rata) sia il termine per presentare la domanda di definizione **dal 30.6.2023 al 30.9.2023**.

In armonia con quanto esposto, vengono altresì posticipate le seguenti scadenze:

- le rate (al massimo venti) andranno pagate il 31.10.2023, il 20.12.2023 e le successive il 31.3, il 30.6, il 30.9 e il 20.12 di ciascun anno;

- se il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione, il **processo resta sospeso sino al 10.10.2023** (e non più sino al 10.7.2023) e, ai fini dell'estinzione, entro tale data occorre depositare la domanda di definizione e il modello F24 che attesta il pagamento delle somme o della prima rata;
- il **diniego di definizione potrà essere opposto entro il 30.9.2024** (e non più entro il 31.7.2024);
- sono sospesi per 11 mesi (e non più per 9 mesi) i termini per le impugnazioni e le riassunzioni che scadono dall'1.1.2023 al 31.10.2023 (e non più al 31.7.2023).

8 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE AGEVOLATA

Per effetto del DL 34/2023, il termine per formalizzare la conciliazione è stato **posticipato dal 30.6.2023 al 30.9.2023**.

È stato altresì **ampliato** l'ambito applicativo della conciliazione agevolata, estendendola **alle liti pendenti, in primo o secondo grado, al 15.2.2023**.

9 RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI PENDENTI IN CASSAZIONE

Con il DL 34/2023 il **termine** per la rinuncia è stato **posticipato dal 30.6.2023 al 30.9.2023**.

10 CAUSA DI NON PUNIBILITÀ

Per i reati di omesso versamento di IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000, soglia di punibilità pari a 250.000,00 euro), di **omesso versamento di ritenute** (art. 10-bis del DLgs. 74/2000, soglia di punibilità pari a 150.000,00 euro) e di **indebita compensazione** di crediti non spettanti (art. 10-quater co. 1 del DLgs. 74/2000, soglia di punibilità pari a 50.000,00 euro), è prevista una **causa di non punibilità** derivante dal **perfezionamento**, unito **all'integrale versamento** degli importi, **di una qualsiasi delle definizioni previste dalla L. 197/2022**.

Ai fini della non punibilità occorre non solo il pagamento integrale delle rate o della totalità delle somme (fermo lo stralcio di sanzioni e interessi o anche dell'imposta se si tratta di definizione della lite) ma anche il rispetto delle regole che disciplinano la singola definizione.

Dal punto di vista operativo:

- il contribuente che intende beneficiare della non punibilità comunica all'autorità giudiziaria il pagamento di tutte le somme o della prima rata e all'Agenzia delle Entrate la pendenza del processo penale indicandone gli estremi;
- a questo punto il processo penale rimane sospeso sino a quando l'Agenzia delle Entrate comunica la corretta esecuzione della definizione e l'intero e puntuale pagamento delle rate o di tutte le somme.

Se le somme non sono pagate, se c'è la decadenza dalla rateazione o se gli adempimenti caratterizzanti la definizione non sono corretti, l'Agenzia delle Entrate lo comunica al giudice penale e il processo prosegue.

C'è però un limite: il pagamento delle rate deve terminare prima della sentenza di appello.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Rag. Roberto Reggi
Studio BRC associati